



REGIONE MARCHE

GIUNTA REGIONALE

seduta del
29/01/2018

pag.
1

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. 174 LEGISLATURA N. X

delibera
83

DE/PN/SVM Oggetto: Criteri e modalità per l'esercizio delle funzioni
 0 NC amministrative relative alla attività di
 organizzazione ed intermediazione di viaggi e turismo
 Prot. Segr. e per l'iscrizione nell'elenco dei direttori tecnici
 83 di agenzia di viaggi e turismo - l.r. n. 9/2006.
 Revoca D.g.r. n. 688/2007

Lunedì 29 gennaio 2018, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, in via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, regolarmente convocata.

Sono presenti:

- LUCA CERISCIOLI	Presidente
- ANNA CASINI	Vicepresidente
- LORETTA BRAVI	Assessore
- FABRIZIO CESETTI	Assessore
- MORENO PIERONI	Assessore
- ANGELO SCIAPICETTI	Assessore

E' assente:

- MANUELA BORA	Assessore
----------------	-----------

Constatato il numero legale per la validità dell'adunanza, assume la Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste alla seduta il Segretario della Giunta regionale, Deborah Giraldi.

Riferisce in qualità di relatore l' Assessore Moreno Pieroni.

La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti.

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA

Inviata per gli adempimenti di competenza

- alla struttura organizzativa: _____
- alla P.O. di spesa: _____
- al Presidente del Consiglio regionale
- alla redazione del Bollettino ufficiale

Il _____

L'INCARICATO

Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente del Consiglio regionale il _____

prot. n. _____

L'INCARICATO



seduta del
29 GEN. 2018
Delibera
83

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

OGGETTO: Criteri e modalità per l'esercizio delle funzioni amministrative relative alla attività di organizzazione ed intermediazione di viaggi e turismo e per l'iscrizione nell'elenco dei direttori tecnici di agenzia di viaggi e turismo – l.r. n.9/2006”. Revoca D.g.r. n. 688/2007.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dalla P.F. Accoglienza e ricettività strutture turistiche dalla quale si rivela la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTO il parere favorevole di cui all'art. 16bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del Dirigente della P.F. Accoglienza e ricettività strutture turistiche e l'attestazione che dalla stessa non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione;

VISTA la proposta del dirigente del Servizio Sviluppo e Valorizzazione delle Marche;

VISTO l'art. 28 dello Statuto della Regione;

con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1;

DELIBERA

1. di approvare i criteri e le modalità per l'esercizio delle funzioni amministrative relative alla attività di organizzazione ed intermediazione di viaggi e turismo, così come riportati nell'allegato "A" facenti parte integrante della presente deliberazione;
2. di approvare i criteri e le modalità per l'iscrizione nell'elenco dei direttori tecnici di agenzia di viaggi e turismo dei cittadini italiani e degli altri stati membri dell'Unione Europea, nonché dei cittadini degli stati non appartenenti alla UE così come riportati nell'allegato "B" facenti parte integrante della presente deliberazione;
3. di revocare la DGR n.688 del 25/06/2007.

Il Segretario della Giunta
(Deborah Giraldi)

Il Presidente della Giunta
(Luca Ceriscioli)



seduta del 29 GEN. 2018
Delibera 83

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

- Legge Regionale 11 luglio 2006, n. 9 recante “Testo unico delle norme regionali in materia di turismo”, articoli 58 e ss.;
- D.G.R. n.688 del 25/06/2007 ”Esercizio delle funzioni amministrative relative alle attività di organizzazione ed intermediazione di viaggi e turismo – L.R. n.9/2006”
- D.G.R. n.1332 del 01/12/2014 “Modifica DGR n.688/2007 – Istituzione Banche dati Operatori Turistici Incoming Marche (OTIM) e Consorzi, Associazioni, Confederazioni Turistiche Incoming Marche (CATIM) e approvazione criteri per la partecipazione alle iniziative fieristiche e di promo-commercializzazione”;
- D.Lgs. 206/2007 articolo 29

Motivazioni ed esito dell'istruttoria

Il Titolo IV della L.R. 9 del 11 luglio 2006 relativa a “Testo unico delle norme regionali in materia di turismo” regola l'attività di Organizzazione ed intermediazione di viaggi e turismo con particolare riguardo ai requisiti ed obblighi delle agenzie di viaggi. La suddetta legge dispone che la Giunta regionale approvi la normativa di dettaglio per quanto concerne gli aspetti relativi:

- Alla indicazione delle attività complementari delle agenzie – articolo 58, comma 3;
- Alla determinazione delle modalità per il rilascio dell'autorizzazione all'apertura delle agenzie – articolo 59, comma 1;
- Alla definizione delle modalità e dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco speciale delle agenzie che svolgono l'attività di turismo in entrata (*incoming*) – articolo 61, comma 2;
- Alla determinazione dei criteri e delle modalità per l'effettuazione delle prove di esame di idoneità all'esercizio della professione di direttore tecnico di agenzia – articolo 65, comma 3;
- Alla individuazione delle modalità e dei criteri per l'iscrizione nell'elenco regionali dei direttori tecnici di agenzia – art.66, comma 3;
- Alla definizione dei criteri e delle modalità per l'iscrizione nell'elenco delle associazioni nazionali senza scopo di lucro – articolo 67, comma 2.

La D.G.R. n.688 del 25/06/2007 ”Esercizio delle funzioni amministrative relative alle attività di organizzazione ed intermediazione di viaggi e turismo – L.R. n.9/2006 disciplina nel dettaglio tutti gli aspetti delegati dalla legge regionale alla Giunta. Nel corso del tempo sono tuttavia intervenute numerose modifiche normative che rendono necessario un aggiornamento complessivo di quanto disposto nella Delibera di



seduta del
29 GEN. 2018
Delibera
83

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

cui sopra.

In particolare l'art. 65 della citata L.R. prevedeva che le Province esercitassero le funzioni amministrative relative all' esame di idoneità del Direttore Tecnico, mentre il comma 3 dispone che la Giunta Regionale determini i criteri e le modalità per l'effettuazione delle prove di esame.

La L.R. 13 del 3 aprile 2015 relativa a "Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative esercitate dalle Province", con l'art.2 commi 1 e 2 ha disposto, tra l'altro, il trasferimento della funzione relativa all'art.65 della L.R. 9/2006, dalle Province alla Regione.

L'art.6 della succitata L.R.13 comma 10 dispone che con decorrenza dalla data di effettivo trasferimento delle funzioni, ogni riferimento alle Province contenuto nella normativa regionale vigente relativamente all'esercizio delle funzioni di cui all'art.2, comma 2, si intende fatto alla Regione.

Con la DGR 302 e la DGR 303 del 31 marzo 2016 si è perfezionato il trasferimento delle funzioni previste dalle Province alla Regione.

Si rende pertanto necessaria, in attuazione del disposto di cui sopra, una modifica degli atti di Giunta Regionale che regolamentano l'esame di idoneità del Direttore Tecnico.

Con L.R. del 17 novembre 2014 n.29, art.51 è stato abrogato l'art.63 della L.R. 9/2006 che prevedeva il deposito cauzionale da parte delle Agenzie di viaggio e pertanto si rende necessario adeguare quanto era previsto nella DGR 688/2007 in merito.

Il D.Lgs. 23/11/1991 n.392 è stato abrogato dalla lettera i) del comma 1 dell'art.3, D.Lgs. 23 maggio 2011, n.79(codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo), la nuova normativa applicata relativamente al riconoscimento delle qualifiche professionali è il D.Lgs. 9/11/2007, n.206 art.29 che rimodula i titoli, l'attività formativa e lavorativa richiesta e pertanto si rende necessario modificare quanto previsto nell'Allegato 1 della DGR n.688 del 25/06/2007 per quanto riguarda le modalità e i criteri per l'iscrizione nell'elenco dei direttori tecnici di agenzia viaggi e turismo dei cittadini italiani e degli altri stati membri dell'unione europea, nonché dei cittadini degli stati non appartenenti all'unione europea.

Con DGR n.1332 del 01/12/2014 si era già provveduto ad aggiornare la DGR 688/2007 nella parte finale relativa ai requisiti necessari per l'iscrizione nell'elenco speciale delle agenzie incoming che rimane invariata.

La P.F. Accoglienza e ricettività strutture turistiche ha ritenuto di predisporre un'unica proposta di delibera contenente i criteri e le modalità sopra elencate allo scopo di rendere il più possibile organica, semplificata ed esaustiva la normativa attuativa del citato titolo IV della L.R. 9/2006.

Il sottoscritto dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, che in relazione al presente provvedimento, non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L.241/90 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.



seduta del 29 GEN. 2018
Delibera 83

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Proposta

Sulla base delle suddette premesse, si propone alla Giunta regionale:

1. di approvare i criteri e le modalità per l'esercizio delle funzioni amministrative relative alla attività di organizzazione ed intermediazione di viaggi e turismo, così come riportati nell'allegato "A" facenti parte integrante della presente deliberazione;
2. di approvare i criteri e le modalità per l'iscrizione nell'elenco dei direttori tecnici di agenzia di viaggi e turismo dei cittadini italiani e degli altri stati membri dell'Unione Europea, nonché dei cittadini degli stati non appartenenti alla UE così come riportati nell'allegato "B" facenti parte integrante della presente deliberazione;
3. di revocare la DGR n.688 del 25/06/2007.

Il Responsabile del Procedimento
(*Ignazio Pucci*)

PARERE DEL DIRIGENTE DELLA P.F. ACCOGLIENZA E RICETTIVITA' STRUTTURE TURISTICHE

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art.6 bis della L.241/90 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. Attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della regione.

Il Dirigente della P.F.
Accoglienza e Ricettività strutture turistiche
(*Giovanni Rossini*)

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE MARCHE

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione e dichiara, ai sensi dell'art 47 D.P.R. 445/2000, che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art.6 bis della L.241/90 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il Dirigente del Servizio
(*Raimondo Orsetti*)



seduta del 29 GEN. 2018
Delibera 83

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

La presente deliberazione si compone di n. ¹⁸ pagine di cui ¹² pagine di allegati che formano parte integrante del presente atto.

Il Segretario della Giunta
(*Deborah Giraldi*)

A



seduta del 29 GEN. 2018
Delibera 83

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ALLEGATO "A"

CRITERI E MODALITA' PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE ALLE ATTIVITÀ DI ORGANIZZAZIONE ED INTERMEDIAZIONE DI VIAGGI E TURISMO – L.R. N.9/2006"

1. AMBITO DI APPLICAZIONE

1.1. La presente disciplina si applica alle agenzie di viaggi e turismo così come definite all'articolo 58, comma 1, della legge regionale 11 luglio 2006, n. 9 (di seguito definita "legge") e alle associazioni senza scopo di lucro di cui all'articolo 67, nonché alle agenzie di viaggi che, in qualsiasi forma, organizzano e vendono un pacchetto di servizi risultante dalla prefissata combinazione di almeno due dei seguenti elementi: trasporto, alloggio, servizi turistici non accessori al trasporto e all'alloggio.

2. AUTORIZZAZIONE

2.1. L'apertura delle agenzie è subordinata al rilascio dell'autorizzazione prevista dall'articolo 59 della legge, previo accertamento dei requisiti di cui all'articolo 58.

2.2. La domanda per ottenere l'autorizzazione all'apertura di una nuova agenzia è presentata al Comune competente per territorio e contiene:

- a. le generalità del titolare ovvero, per le società, la denominazione, la ragione sociale e le generalità del legale rappresentante;
- b. l'indicazione del codice fiscale o della partita IVA;
- c. le generalità del direttore tecnico con gli estremi di iscrizione all'elenco regionale di cui all'articolo 66 della legge;
- d. la denominazione prescelta per la istituenda agenzia, con indicate in subordine, altre due denominazioni;
- e. l'ubicazione dei locali;
- f. l'indicazione delle attività che si intendono esercitare con riferimento all'articolo 58, comma 1, lettere a) e b) della legge.

2.3. Alla domanda di cui al punto 2.2. deve essere allegata la seguente documentazione:

- a. dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000, attestante che il richiedente:
 - 1) non ha riportato condanne penali che comportino l'interdizione, anche temporanea, dell'esercizio della professione, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;



seduta del 29 GEN, 2018
Delibera 83

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- 2) sia iscritto al registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580;
 - 3) ha rispettato le norme edilizie ed urbanistiche vigenti per quanto concerne i locali destinati all'attività, ivi compresa la destinazione d'uso degli stessi, indicando gli estremi catastali;
- b. autocertificazione indicante la cittadinanza e la residenza del titolare, ovvero, del legale rappresentante della società.
- 2.4. Per i cittadini di stati esteri i documenti di cui al punto 2.3 sono sostituiti da documenti equipollenti rilasciati dai Paesi di origine.
- 2.5. Il provvedimento di rilascio dell'autorizzazione deve indicare:
- a) la denominazione dell'agenzia di viaggio;
 - b) l'ubicazione dei locali di esercizio;
 - c) le generalità del titolare e, se trattasi di società, l'esatta denominazione e ragione sociale, nonché le generalità del legale rappresentante;
 - d) l'elenco delle attività autorizzate, nonché la qualità di agenzia principale, filiale o succursale;
 - e) le generalità del direttore tecnico;
 - f) il termine entro il quale il titolare è tenuto ad aprire l'agenzia di viaggio, che non può comunque superare i novanta giorni dalla data di notifica di cui al punto 2.6, pena la sua decadenza.
- 2.6. Il Comune notifica all'interessato il rilascio del provvedimento di autorizzazione, fissando in sessanta giorni dalla data di notifica il termine massimo entro il quale dovrà essere ritirato, previa presentazione del documento comprovante la stipula delle polizze assicurative di cui all'articolo 62 della legge.
- 2.7. Trascorso il termine di cui al punto 2.5, lettera f), senza che l'interessato abbia iniziato l'attività, l'autorizzazione si intende decaduta. Per esigenze di carattere eccezionale, adeguatamente giustificate e comprovate, il Comune può concedere una proroga fino ad un massimo di sessanta giorni.

3. SUCCURSALI, FILIALI E PUNTI INFORMATIVI

- 3.1 L'apertura di succursali, filiali e punti informativi, anche da parte di agenzie con sede principale in altre Regioni, è comunicata al Comune nel cui territorio si intendono ubicare i relativi locali, indicando:
- a) la denominazione dell'agenzia di viaggi principale e gli estremi del provvedimento di autorizzazione;
 - b) l'ubicazione dei locali di esercizio;



seduta del 29 GEN. 2018
Delibera 83

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- c) le generalità del titolare e, se trattasi di società, la sua esatta denominazione e ragione sociale, nonché le generalità del legale rappresentante della stessa;
- d) le generalità del direttore tecnico dell'agenzia principale e del responsabile o referente della filiale, succursale o punto informativo.

3.2 Alla comunicazione di cui al punto 3.1 deve essere allegata la dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000, attestante il rispetto delle norme edilizie ed urbanistiche vigenti, per quanto concerne i locali destinati all'attività, ivi compresa la destinazione d'uso degli stessi, indicando gli estremi catastali.

4. ATTIVITA' COMPLEMENTARI DELLE AGENZIE DI VIAGGI E TURISMO

4.1 Le agenzie di cui all'articolo 58, comma 1, lettera a) della legge possono svolgere le seguenti attività complementari:

- a) emissione e vendita di biglietti di trasporto;
- b) organizzazione di escursioni individuali o collettive e giri di città con ogni mezzo di trasporto;
- c) accoglienza di clienti nei porti, aeroporti, stazioni di partenza e di arrivo dei mezzi collettivi di trasporto;
- d) prenotazione di servizi alberghieri ed extralberghieri o di ristorazione ovvero la vendita di buoni di credito emessi anche da altri operatori nazionali ed esteri per la fruizione di detti servizi;
- e) attività di informazione e propaganda di iniziative turistiche;
- f) inoltro, ritiro e deposito di bagagli per conto dei clienti;
- g) prenotazione del noleggio di autovetture e degli altri mezzi di trasporto;
- h) stipula di polizze turistiche, in nome e per conto delle imprese di assicurazione, a garanzia di infortuni, assistenza malattia, furto e danni al bagaglio;
- i) prenotazione e vendita di biglietti per spettacoli, fiere e manifestazioni;
- j) assistenza per il rilascio dei passaporti e dei visti consolari;
- k) rilascio e pagamento di assegni turistici, di assegni circolari ed altri titoli di credito per viaggiatori, di lettere di credito e di cambio valuta;
- l) distribuzione e vendita di pubblicazioni turistiche e di altro materiale pubblicitario utile al turismo;
- m) ogni altra attività concernente le prestazioni di servizi turistici;
- n) organizzazione di viaggi con annesse vendite promozionali.

5. ESAME DI IDONEITA' PER DIRETTORE TECNICO DI AGENZIA DI VIAGGI E TURISMO



seduta del
29 GEN. 2018
Delibera
83

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- 5.1 Le sessioni di esame per l'abilitazione all'esercizio della professione di direttore tecnico di agenzia di viaggi e turismo sono indette dalla Regione ai sensi dell'articolo 65, comma 1, della legge, indicando:
- i requisiti per l'ammissione all'esame, così come definiti all'articolo 65, comma 2;
 - le materie e il programma di esame;
 - le modalità per la presentazione della domanda di ammissione.
- 5.2 L'esame consiste nella sola prova orale, da sostenersi innanzi alla commissione giudicatrice istituita presso la Regione.
- 5.3 La valutazione della prova di esame è espressa dalla commissione giudicatrice in forma collegiale, con la manifestazione di un giudizio di "idoneità" o di "non idoneità".
- 5.4. Le materie oggetto della prova di esame sono le seguenti:
- tecnica turistica, amministrazione e organizzazione delle agenzie di viaggi e turismo;
 - legislazione turistica;
 - geografia turistica e geografia delle risorse europee ed extraeuropee;
 - conoscenza della lingua inglese;
 - conoscenza di una ulteriore lingua a scelta del candidato.
- 5.5. I programmi delle materie di cui al punto 5.4 sono così articolati:
- TECNICA TURISTICA, AMMINISTRAZIONE E ORGANIZZAZIONE DELLE AGENZIE DI VIAGGI E TURISMO:** tipologia delle agenzie di viaggio e funzioni relative tour organizer, tour operator, grossisti, dettaglianti, forme miste (cenni sulla organizzazione di ognuna di tali forme); principi e procedure di organizzazione dei viaggi individuali, di gruppo e di catalogo; predisposizione ed emissione dei documenti di viaggio, vouchers, biglietti e documenti di trasporto, con particolare riferimento alla biglietteria aerea; tipi di rapporti e comunicazione per l'acquisizione dei servizi di trasporto (charters I.T., combinazioni speciali..) e di quelli a terra ("vuoto per pieno", allotments, special tariffs...), forme di pagamento nei confronti dei clienti e corrispondenti.
 - LEGISLAZIONE TURISTICA:** legislazione statale e regionale in materia turistica; l'impresa e la società; i titoli di credito in generale; il contratto di viaggio; il contratto di trasporto; il contratto di agenzia; la convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio; il codice del consumo; il regolamento (CE) n. 261/2004 sui diritti dei passeggeri; principi di legislazione valutaria, assicurativa e tributaria riguardanti l'attività delle agenzie di viaggio.



seduta del 29 GEN. 2018
Delibera 83

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- c) GEOGRAFIA TURISTICA, GEOGRAFIA DELLE RISORSE EUROPEE ED EXTRAEUROPEE:
1. ASPETTI GENERALI: concetto e ruolo del turismo; cenni e storia del turismo; turismo interno ed internazionale; bilancia dei pagamenti e bilancia turistica; concetto di risorsa turistica e di flusso turistico; tipologia e forme di turismo; lettura ed interpretazione di carte geografiche e turistiche; calcolo delle distanze e dei tempi di percorrenza a determinate velocità; fusi orari;
 2. ASPETTI PARTICOLARI: aspetto fisico, antropico ed economico con particolare riguardo alle risorse turistiche e alla bilancia turistica dell' Italia, dei Paesi europei ed extraeuropei; formulazione di itinerari di viaggio.
- d) LINGUE STRANIERE: conversazione nella lingua inglese e nella lingua scelta dal candidato.
- 5.6 Presso la Regione è istituita una commissione giudicatrice di esame per l'accertamento dell'idoneità all'esercizio della professione di direttore tecnico di agenzia di viaggi e turismo composta da:
- a) un dirigente, o suo delegato, del servizio regionale competente, che la presiede;
 - b) un direttore tecnico di agenzia di viaggi e turismo operante nella Regione, indicato dalla associazione di categoria più rappresentativa sul territorio regionale, ove costituita;
 - c) due docenti, o comunque esperti, nelle diverse materie d'esame;
 - d) un docente per ciascuna lingua estera oggetto di esame.
- 5.7. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un dipendente della Regione.
- 5.8 La commissione giudicatrice resta in carica per quattro anni ed i suoi membri possono essere riconfermati per una sola volta.

6. ELENCO REGIONALE DEI DIRETTORI TECNICI DI AGENZIA

- 6.1 L'elenco dei direttori tecnici di agenzia di viaggi e turismo di cui all'articolo 66, comma 1, della legge è tenuto ed aggiornato dal Servizio regionale competente anche l'ausilio di mezzi e procedure informatiche.
- 6.2 Le modalità e i criteri per l'iscrizione dei soggetti indicati alle lettere c) e d) dell'articolo 66, comma 2, della legge sono quelli indicati nell'allegato 1.
- 6.3 I soggetti di cui all'articolo 66, comma 2, della legge devono allegare alla domanda di iscrizione la dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000, attestante che:



seduta del
29 GEN. 2018

Delibera
83

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- a) Posseggono i requisiti di cui all'articolo 29, comma 1 e 2, del Decreto legislativo 06 novembre 2007, n.206;
- b) Non hanno riportato condanne penali che comportino l'interdizione, anche temporanea, della professione, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
- c) Non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione indicate dall'art.67 del D.Lgs del 06/09/2011 n.159 (Codice delle leggi antimafia)
- d) Non sono mai stati dichiarati falliti, di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato, ovvero di aver ottenuto la riabilitazione essendo stato sottoposto a procedura fallimentare.

6.4 Ai sensi dell'articolo 66, comma 2, lettera e) della legge sono iscritti nell'elenco regionale dei direttori tecnici di agenzia di viaggi e turismo i laureati in possesso di diploma universitario riconducibile a corsi attinenti l'economia del turismo e comprendenti materie riferite specificatamente alla gestione di agenzie e imprese di viaggi. Oltre al possesso del diploma di laurea, è necessario dimostrare di aver superato nell'ambito del corso universitario gli esami attinenti le seguenti materie:

- a) tecnica turistica, amministrazione e organizzazione delle imprese di viaggio;
- b) legislazione turistica;
- c) geografia del turismo;
- d) idoneità lingua inglese;
- e) idoneità ad un'ulteriore lingua.

7. ELENCO DELLE ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO

7.1 L'elenco delle associazioni nazionali senza scopo di lucro di cui all'articolo 67, comma 1, della legge è tenuto ed aggiornato dal Servizio regionale competente anche con l'ausilio di mezzi e procedure informatiche.

7.2 I requisiti per l'iscrizione sono i seguenti:

- a) numero di soci non inferiore a diecimila;
- b) presenza organizzata in almeno due Regioni ed in almeno due Province delle Marche;
- c) costituzione e continuità operativa dell'associazione da almeno tre anni;
- d) assenza di qualsiasi fine di lucro negli scopi sociali e statutari, nonché di ogni forma di dipendenza da soggetti ed organizzazioni esercenti attività imprenditoriali;
- e) organizzazione e funzionamento dell'associazione secondo criteri di democraticità;
- f) fruizione dei servizi esclusivamente da parte degli associati.



seduta del 29 GEN. 2018
Delibera 83

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- 7.3. Le associazioni che intendano essere iscritte all'elenco presentano domanda alla Giunta regionale, indicando la sede legale dell'associazione e le generalità del legale rappresentante della stessa.
- 7.4. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:
- autocertificazione indicante la cittadinanza e la residenza del rappresentante legale dell'associazione;
 - dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000, attestante che il rappresentante legale dell'associazione non ha riportato condanne penali che comportino l'interdizione, anche temporanea, dell'esercizio della professione, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
 - copia autenticata dell'atto costitutivo e dello statuto;
 - dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000, a firma del legale rappresentante dell'associazione, nella quale sia espressamente indicato il possesso dei requisiti di cui al punto 11.2;
 - polizza assicurativa a copertura dei danni derivanti ai soci dalla partecipazione alle attività, nell'osservanza delle disposizioni previste in materia.
- 7.5. Nel caso l'associazione nazionale operi tramite articolazioni territoriali ai sensi dell'articolo 67, comma 7, della legge, la domanda deve anche contenere le generalità del legale rappresentante della struttura operante nella Regione, certificata nei modi indicati al punto 7.4 lettera a), nonché la dichiarazione sostitutiva di cui al punto 7.4, lettera b).
- 7.6. Annualmente va inviata alla Regione la documentazione comprovante l'avvenuto pagamento del premio relativo alla polizza di cui al punto 7.4, lettera e).

8. ORGANIZZAZIONE DI VIAGGI IN FORMA NON PROFESSIONALE

- 8.1 I soggetti di cui all'articolo 68, comma 1, della legge che promuovono l'effettuazione di viaggi secondo le modalità specificate nel medesimo comma, devono inviare al Comune la documentazione comprovante l'avvenuta stipula della assicurazione prevista all'articolo 68, comma 2, prima dell'inizio del viaggio.

9. ATTIVITA' DI TURISMO IN ENTRATA (INCOMING)

- 9.1 La sezione speciale dell'elenco di cui all'articolo 61, comma 2, della legge è tenuta ed aggiornata dal Servizio regionale competente anche con l'ausilio di mezzi e procedure informatiche.



seduta del

29 GEN. 2018

Delibera

83

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- 9.2 Nella sezione possono essere iscritte le agenzie di viaggi e turismo con sede principale nella Regione.
- 9.3 L'iscrizione è subordinata:
- a) alla realizzazione di un catalogo monografico "Marche", rappresentativo di strutture ricettive diffuse sul territorio regionale e articolato in pacchetti e offerte legate ai cluster turistici della Regione Marche approvati con DGR n. 370/2014 in una delle seguenti modalità:
 - catalogo in formato cartaceo per almeno 1000 copie;
 - catalogo in formato digitale pubblicato su un sito internet con almeno 1000 accessi all'anno;
 - produzione di supporti digitali quali CD, dispositivi USB o altri prodotti di mercato per la memorizzazione dei dati prodotti in almeno 1000 copie;
 - b) all'offerta turistica localizzata nelle Marche di almeno 10 strutture ricettive alberghiere e/o extralberghiere o di almeno duecento posti letto.
- 9.4 La domanda per l'inserimento nella sezione, inoltrata al Servizio regionale competente è corredata:
- a) del programma di attività di promo-commercializzazione del prodotto turistico riferito alla Regione Marche per l'annualità successiva a quella della domanda;
 - b) di copia cartacea del catalogo di cui al punto 9.3, lettera a);
 - c) di una relazione sugli effetti correlati al movimento turistico, in riferimento al punto 9.3, lettera b).
- 9.5 Il rinnovo dell'iscrizione annuale è subordinato alla trasmissione al Servizio regionale competente del catalogo di cui al punto 9.3, lettera a), e del programma di cui al punto 9.4, lettera a), relativi all'annualità successiva a quella della richiesta di rinnovo.



seduta del 29 GEN. 2018
Delibera 83

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ALLEGATO "B"

CRITERI E MODALITA' PER L'ISCRIZIONE NELL'ELENCO DEI DIRETTORI TECNICI DI AGENZIA VIAGGI E TURISMO DEI CITTADINI ITALIANI E DEGLI ALTRI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA, NONCHE' DEI CITTADINI DEGLI STATI NON APPARTENENTI ALL'UNIONE EUROPEA; ARTICOLO 66, COMMA 2, DELLA L.R. 11 LUGLIO 2006 N.9.

1 AMBITO DI APPLICAZIONE

- 1.1. All'elenco regionale dei direttori tecnici di agenzia di cui all'articolo 66, comma 2, della legge sono iscritti i cittadini italiani e degli altri Stati membri della UE, per i quali ricorrono le condizioni di cui al comma 1 e 2 dell'articolo 29 del D.Lgs. del 06/11/2007 n.206, elencate al punto 3.2, nonché i cittadini di Stati non appartenenti alla UE in possesso del titolo abilitante equiparato in base al principio di reciprocità.

2. REQUISITI PER L'ISCRIZIONE

- 2.1 L'iscrizione è subordinata al possesso, da parte dei richiedenti, dei requisiti soggettivi previsti dall'articolo 11 del TULPS.
- 2.2 La domanda di iscrizione, con indicate le complete generalità dell'interessato, è indirizzata al competente Servizio regionale. Alla domanda sono allegati:
- dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'articolo 46 e 47 del DPR 445/2000, attestante che il richiedente non ha riportato condanne penali che comportino l'interdizione, anche temporanea, dell'esercizio della professione, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione; che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione indicate dall'art.67 del D.Lgs del 06/09/2011 n.159 (Codice delle leggi antimafia); che non sono mai stati dichiarati falliti, di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato, ovvero di aver ottenuto la riabilitazione essendo stato sottoposto a procedura fallimentare;
 - i certificati richiesti al punto 3.2 secondo le rispettive condizioni possedute.

3. CAPACITA' PROFESSIONALI



seduta del 29 GEN. 2018
Delibera 83

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- 3.1 Per i cittadini di uno Stato membro della Unione europea la prova del possesso delle conoscenze ed attitudini generali, commerciali e professionali richieste per assumere la responsabilità tecnica della agenzia di viaggi e turismo, è fornita dalla certificazione dell'effettiva esercizio, in uno Stato membro della Unione europea, dell'attività di agenzia di viaggi e turismo.
- 3.2 La certificazione di cui al punto 3.1 deve, comunque, comprovare che l'attività è stata precedentemente esercitata:
- a) per cinque anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente d'azienda;
oppure
 - b) per tre anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente d'azienda, se il beneficiario prova di aver in precedenza ricevuto, per l'attività in questione, una formazione di almeno tre anni sancita da un certificato riconosciuto da uno Stato membro o giudicata del tutto valida da un competente organismo professionale;
oppure
 - c) per quattro anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente d'azienda, se il beneficiario prova di aver in precedenza ricevuto, per l'attività in questione, una formazione di almeno due anni sancita da un certificato riconosciuto da uno Stato membro o giudicata del tutto valida da un competente organismo professionale;
oppure
 - d) per tre anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente d'azienda, se il beneficiario prova di aver esercitato l'attività in questione per almeno cinque anni come lavoratore subordinato;
oppure
 - e) per cinque anni consecutivi come lavoratore subordinato, se il beneficiario prova di aver in precedenza ricevuto, per l'attività in questione, una formazione di almeno tre anni sancita da un certificato riconosciuto da uno Stato membro o giudicata del tutto valida da un competente organismo professionale;
oppure
 - f) per sei anni consecutivi come lavoratore subordinato, se il beneficiario prova di aver in precedenza ricevuto, per l'attività in questione, una formazione di almeno due anni sancita da un certificato riconosciuto da uno Stato membro o giudicata del tutto valida da un competente organismo professionale.

Nei casi di cui alle lettere a) e d), l'attività non deve essere cessata da più di 10 anni alla data di presentazione della domanda di iscrizione nell'elenco dei direttori tecnici di agenzia viaggi e turismo.



seduta del 29 GEN. 2018
Delibera 83

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

4. CERTIFICAZIONI

- 4.1 I documenti richiesti, compresi i certificati, sono sostituiti da: documenti equipollenti rilasciati dai Paesi di origine, ovvero da dichiarazioni sostitutive di atto notorio, qualora nel Paese d'origine non vengano rilasciati i documenti richiesti.
- 4.2 I certificati attestanti la natura e la durata delle attività previste dal punto 3.2, svolte in forma indipendente e dipendente in Italia, sono rilasciati rispettivamente dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e dall'Ufficio provinciale del lavoro nella cui circoscrizione gli interessati hanno effettuato l'ultima prestazione di lavoro.
- 4.3 La dimostrazione della formazione professionale prevista al punto 3.2, lettere b), c), e) ed f), si ottiene mediante la presentazione di titoli, diplomi, attestati o altri analoghi certificati rilasciati in Italia dai seguenti organismi formativi:
- a) Istituti tecnici per il turismo (diploma di maturità);
 - b) Istituti professionali per il turismo (diploma di maturità o di qualifica);
 - c) Regioni (corsi di formazione professionale nel settore turistico);
 - d) Università degli studi (corsi di laurea o corsi di diploma universitario o corsi di specializzazione post-laurea ad indirizzo turistico);
 - e) scuole dirette a fini speciali per il turismo, riconosciute ai sensi di legge.
- 4.4 I certificati di formazione devono attestare la conoscenza di almeno due lingue. Qualora i certificati di formazione non lo contemplino, la conoscenza di due lingue straniere deve essere comprovata mediante la presentazione di certificati attestanti la conoscenza linguistica rilasciati da scuole o istituti linguistici statali o legalmente riconosciuti, oppure da docenti abilitati all'insegnamento delle lingue straniere interessate.
- 4.5 Per il riconoscimento dei titoli di formazione professionale acquisiti in uno Stato dell'Unione europea valgono le norme contenute nel decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319.
- 4.6 Per le attività di cui al punto 3.2 svolte in forma indipendente, deve essere prodotta una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi di legge, con indicate la natura e la durata dell'attività, che deve essere stata espletata, comunque, in modo esclusivo e continuativo.

5. EQUIPARAZIONE

- 5.1 Per i cittadini italiani, al fine della certificazione dell'effettivo esercizio della attività di cui al punto 3.2, sono equiparati ai dirigenti i quadri che abbiano



seduta del 29 GEN. 2018
Delibera 83

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

avuto la responsabilità di almeno un reparto, inquadrati al primo e secondo livello del contratto collettivo di lavoro della categoria. Sono altresì equiparati ai dirigenti, o ai dipendenti, a seconda dell'attività svolta, i titolari di agenzia e i loro institori, ovvero i rappresentanti legali di forme associative che abbiano prestato effettiva attività lavorativa in agenzia in modo esclusivo e continuativo.

6. REQUISITI FORMALI DEI TITOLI

- 6.1 I documenti da esibire ai fini della iscrizione sono presentati secondo le modalità previste dall'articolo 12 del decreto legislativo n. 319/1994.

7. CITTADINI DI STATI NON APPARTENENTI ALLA UNIONE EUROPEA

- 7.1 I cittadini di Stati non appartenenti alla Unione europea devono produrre la documentazione prevista dalla normativa nazionale oltre a quella prevista per i cittadini degli Stati della Unione europea.